

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1991

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (150ª deroga)

(91/451/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o tali contingenti tariffari non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccoman-

dazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire, a norma dell'articolo 71, terzo comma del trattato CECA, che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, e che i prodotti siderurgici importati non siano rispediti tal quali in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
a) ex 7213 50 10	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 13 mm:	Germania	1 200	0
		Benelux	1 380	0
		Francia	1 430	0
	in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso:			
	— 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio			
	— 0,25 % o meno di silicio			
	— 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese			
	— 0,02 % o meno di zolfo			
	— 0,03 % o meno di fosforo			
	— 0,06 % o meno di rame			

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.